

SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE DEL MECCANISMO INCENTIVANTE DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ TECNICA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (RQTI) PER LE ANNUALITÀ 2018-2019. RISULTATI FINALI

183/2022/R/idr (*)

Con la delibera 183/2022/R/idr, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) provvede a completare il primo biennio di applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), con riferimento alle annualità 2018-2019 (le cui valutazioni quantitative erano state avviate col procedimento di cui alla delibera 46/2020/R/idr).

Il provvedimento costituisce l'attuazione del Titolo 7 della delibera 917/2017/R/idr, che ha istituito un sistema di incentivazione con riferimento ad un *set* di parametri di qualità tecnica (macro-indicatori), ispirati alla disciplina eurounitaria, comuni a livello nazionale, e funzionali al perseguimento di una serie di obiettivi lungo tutte le fasi del servizio idrico integrato: contenimento delle perdite idriche (macro-indicatore M1), riduzione delle interruzioni del servizio (M2, per il quale il meccanismo troverà applicazione dal prossimo biennio), miglioramento della qualità dell'acqua erogata (M3), adeguatezza del sistema fognario (M4), riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica (M5) e miglioramento della qualità dell'acqua depurata (M6).

L'incentivazione è articolata in premi e penalità da attribuire alle *performance* raggiunte dai gestori, negli anni 2018 e 2019, in termini di:

- conseguimento dello stato di efficienza del servizio (valorizzando i casi di maturità tecnologica e gestionale);
- variazione dell'efficienza ottenuta (al fine di promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare).

Le modalità con cui è disciplinato il meccanismo di incentivazione – classificazione delle *performance*, articolazione delle graduatorie, attribuzione dei punteggi per l'applicazione dei fattori premiali e di penalizzazione, determinazione e valorizzazione dei premi e delle penalità – sono poi declinate rispetto a cinque stadi di valutazione, di seguito riportati:

- *Stadio I*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione), in ragione del posizionamento *ex post* della gestione che ne confermi la presenza (che non ne confermi la presenza) in Classe A per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio II*, caratterizzato da un livello base di fattore premiale (di penalizzazione) in ragione di un posizionamento *ex post* della gestione che risulti migliore (peggiore) rispetto all'obiettivo di miglioramento definito dall'Autorità in corrispondenza di ciascun macro-indicatore;
- *Stadio III*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) agli operatori che risultino, *ex post*, i migliori tre nelle fasce di mantenimento dello *status* di cui alla Classe A, tenendo conto anche dell'incremento di *performance* (i peggiori tre tra quelli che non hanno confermato il mantenimento dello *status* all'interno della Classe A) per ciascun macro-indicatore;
- *Stadio IV*, caratterizzato da un livello avanzato di fattore premiale (di penalizzazione) ai tre operatori che risultino aver conseguito, *ex post*, i miglioramenti più ampi (le *performance* peggiori) rispetto agli obiettivi fissati;
- *Stadio V*, caratterizzato da un livello di eccellenza di fattore premiale per i tre migliori operatori con riferimento a tutti i macro-indicatori valutati, di cui almeno uno in Classe A.

Per i livelli "avanzato" e di "eccellenza" (di cui agli *Stadi III, IV e V*) il meccanismo prevede l'elaborazione, da parte dell'Autorità, con riferimento a ogni annualità, di una graduatoria per ciascuno dei suddetti *Stadi*.

Le valutazioni quantitative sottese al richiamato meccanismo di incentivazione sono state determinate a valle di un'articolata attività istruttoria condotta dall'Autorità, volta a verificare, in particolare:

- l'ammissibilità di ciascun operatore al meccanismo incentivante, soffermandosi:
 - i. sulle singole fasi del servizio idrico gestite (e sui corrispondenti macro-indicatori applicabili), nonché sull'eventuale presenza di istanze specifiche sottoposte all'attenzione dell'Autorità,
 - ii. sul grado di ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati tecnici richiesti dall'Autorità ai fini dell'individuazione dei livelli di partenza,
 - iii. sull'attività di relativa validazione, stabilmente rimessa in capo agli Enti di governo dell'ambito,
 - iv. sull'ottemperanza agli obblighi in materia tariffaria e di versamento della pertinente componente perequativa,

- v. sul rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati di qualità tecnica;
- il rispetto dei criteri stabiliti dalla RQTI (anche attraverso quanto desumibile dall'analisi delle relazioni a corredo dei dati forniti), nonché la coerenza e la consistenza dei dati e della documentazione trasmessa (anche rispetto alle informazioni risultanti dai registri).

In esito ai richiamati approfondimenti l'Autorità ha individuato varie tipologie di criticità, alle quali ha proporzionalmente collegato determinati effetti in termini di applicazione del meccanismo incentivante, in coerenza con quanto previsto dalla regolazione della qualità basata su un meccanismo ad applicazione selettiva e graduale (esclusione da tutti gli stadi, da alcuni stadi o con riferimento alle sole premialità, con riferimento, a seconda della casistica riscontrata, a tutti i macro-indicatori o ai soli macro-indicatori interessati dalla criticità).

Le risultanze delle predette attività istruttorie sono state, inoltre, oggetto di successive comunicazioni individuali, volte a rendere edotte - nei casi in cui siano emerse criticità - le gestioni e i pertinenti Enti di governo dell'ambito degli esiti delle verifiche svolte, al fine di consentire i necessari approfondimenti, che hanno consentito, in taluni casi, di rivalutare la posizione delle gestioni interessate.

In particolare, nella delibera 183/2022/R/idr, alla luce delle risultanze complessive del meccanismo di incentivazione descritte in precedenza:

- sono individuati nell'*Allegato "A"*, i gestori del servizio idrico integrato, o dei singoli servizi che lo compongono, che ricadono nelle casistiche di esclusione/mancata applicazione - totale o parziale - dal meccanismo incentivante (per ciascuna delle annualità 2018 e 2019),
- sono esplicitati, nell'*Allegato "B"*, in applicazione del richiamato Titolo 7 della RQTI:
 - i. i premi o le penalità per gli *Stadi di valutazione I e II (livelli base di fattore premiale o penalizzazione)*, assegnati, per gli anni 2018 e 2019, a ciascuna gestione ammessa al meccanismo incentivante, in funzione del raggiungimento – o meno - degli obiettivi di qualità tecnica (definiti sui macro-indicatori: M1 - "Perdite idriche", M3 - "Qualità dell'acqua erogata", M4 - "Adeguatezza del sistema fognario", M5 - "Smaltimento fanghi in discarica", M6 - "Qualità dell'acqua depurata");
 - ii. le graduatorie delle gestioni ammesse, per ciascun macro-indicatore e per ciascuna annualità, agli *Stadi III e IV (livelli avanzati)*, ed i conseguenti premi (per le tre migliori *performances*) e penalità (per le tre peggiori *performances*);
 - iii. le graduatorie delle gestioni ammesse, per ciascuna annualità, allo *Stadio V (livello di eccellenza)*, ed i conseguenti premi (per le tre migliori *performances*);
 - iv. il valore delle penalità complessivamente attribuite a ciascuna gestione interessata, nel rispetto dei criteri della RQTI e comunque preservando l'equilibrio economico finanziario degli operatori.

Riguardo alle penalità relative alle annualità 2018 e 2019, il provvedimento esplicita che devono essere accantonate e utilizzate per il conseguimento degli obiettivi stabiliti (anche per gli *Stadi I e III*, nell'ottica di gradualità dell'introduzione della regolazione della qualità tecnica, come già previsto al comma 29.1 della RQTI), mentre il totale delle risorse destinato, per ciascuna annualità, alla copertura delle premialità per il 2018 ammonta complessivamente a circa 63,2 milioni di euro e per il 2019 a circa 72,16 milioni di euro. Le corrispondenti penalità sono 3,9 milioni per il 2018 e 5,9 milioni per il 2019. L'ammontare delle premialità è stato determinato nell'ambito delle consistenze del "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (Csea), alimentato dal gettito della componente UI2, e sarà erogato dalla stessa Csea.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento